

N. 00208/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01727/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1727 del 2013, proposto da:

Nello Marchiori, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Capuzzi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Comune di Bardolino, rappresentato e difeso dagli avv. Giacomo Quarneri, Giorgio Pinello, Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Bardolino 24.7.2013 prot. n. 10628 con cui si ingiungeva la remissione in pristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bardolino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visti i motivi di ricorso dedotti avverso l'ordine impartito dal Comune intimato di demolire una serra (avente le dimensioni di m. 15,00 x 9,00, per un'altezza di 3,50 m.) abusivamente realizzata su un terreno agricolo soggetto a vincolo paesaggistico, mediante la predisposizione di un telaio metallico a tunnel e tamponamenti esterni plastici, i cui sostegni sono stati ancorati all'estremità ad una platea di calcestruzzo di analoghe dimensioni, con annessa rampa di accesso di m.3x3;

esaminate le difese dell'amministrazione ed il relativo corredo documentale;

ritiene il Collegio che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento, in quanto infondato per le seguenti ragioni:

l'opera, così come è agevolmente rilevabile dalle immagini fotografiche, non appare affatto vetusta, così risultando avallati i dati forniti dalla difesa del Comune circa l'epoca di costruzione, non risultando diversamente attestato quanto sostenuto da parte ricorrente circa la sua riconducibilità ad epoca antecedente il 1967, non essendo stato fornito alcun principio di prova al riguardo;

le caratteristiche del manufatto, così come sopra ricordate, e le dimensioni dello stesso – fermo restando in via generale l'obbligo di rimuovere un'opera abusiva realizzata in ambito tutelato in assenza di titolo e di autorizzazione paesaggistica – portano ad escludere il carattere precario e temporaneo dello stesso, tenuto conto delle dimensioni e dello stabile ancoramento al terreno mediante la predisposizione di una platea di calcestruzzo, la quale, oggettivamente, dà luogo ad una stabile trasformazione del territorio;

quanto al procedimento, l'iter appare del tutto corretto, stante la comunicazione di avvio e la valutazione delle memorie controdedotte dall'interessato, nonché le valutazioni tecniche effettuate dall'amministrazione, le quali non appaiono inficiate da illogicità né appaiono insufficienti, stante la documentazione allegata;

considerato, altresì, che l'amministrazione si è resa disponibile all'atto della comunicazione di avvio del procedimento a rendere accessibili tutti gli atti, ma che nessuna richiesta è stata formulata in tal senso dall'interessato, così come risulta solo ventilata la possibile presentazione di una domanda di sanatoria;

per dette considerazioni, assorbite le eccezioni preliminari circa la tempestività dell'istanza cautelare, il ricorso può essere definito nel merito e per le ragioni sopra esposte deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite a favore del Comune, liquidandole nella somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)